



Comune di Palma di Montechiaro
(Prov. di Agrigento)

Originale di Deliberazione della Giunta Municipale

n. 31 del Registro
del 18-2-2015

Oggetto: ricorsi davanti alla Comm. Tributaria Monari Beatrice c/comune di Palma di Montechiaro - **Nomina legale.**

ANNO 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno 18 del mese di FEBBRAIO alle ore 14,00 e minuti /// /, nell'ufficio del Sindaco, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta comunale con la presenza dei signori:

		Presente	Assente
- AMATO PASQUALE	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- BALISTRERI DANIELE	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- ALOTTO CALOGERO	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- DI MICELI GIUSEPPE	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- VINCI AGATA	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Concetta Giglia

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Premesso:

Che in data 13/1/2015 sono stati notificati al Comune di Palma di Montechiaro due ricorsi davanti alla Commissione Tributaria di Agrigento dalla signora Monari Beatrice nata a Modena il 06/02/1942 ed ivi residente in via Scanaroli n.24, rappresentata e difesa dai dottori Domenico Ranieri e Loredana Ranieri, in uno dei ricorsi viene impugnato l'avviso di accertamento I.C.I. 2008 n. 007642 notificato in data 11/11/2014, nell'altro vengono impugnati l' avviso di accertamento n.1399 del 13/11/2014 per l'ICI anno 2008, l'avviso di accertamento n.1401 del 13/11/2014 per l'ICI anno 2009, l'avviso di accertamento n.1402 del 13/11/2014 per l'ICI anno 2010, l'avviso di accertamento n.1403 del 13/11/2014 per l'anno ICI 2011 per i quali si chiede l'annullamento;

Che la ricorrente aveva chiesto l'annullamento in autotutela dei sopra menzionati atti per motivi del tutto infondati e privi di rilievo giuridico, mentre per effetto della delibera di C.C.n. 79/2014 che ha modificato il valore delle aree edificabili l'ufficio tributi ha provveduto ad emettere gli atti in rettifica a questi provvedimenti che oggi vengono impugnati davanti alla Commissione Tributaria;

Dato atto che l'ufficio ha operato con correttezza e che questi atti di cui si chiede l'annullamento sono stati rettificati e notificati alla ricorrente, per cui i motivi del ricorso sono infondati in fatto e in diritto e la richiesta di annullamento è pretestuosa, in quanto la pretesa del Comune di Palma di esigere il tributo è fondata;

Considerato che occorre difendere le ragioni dell'Ente, con la costituzione in giudizio davanti alla Commissione Tributaria di Agrigento;

Dato atto che il Comune di Palma di Montechiaro ha affidato il servizio giuridico legale, giusta disciplinare – contratto, stipulato in data 4 settembre 2014, all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo;

Dato atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, è stato assunto sul cap. 860 – imp. 74592;

Propone

Di conferire apposito mandato all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo di costituirsi in giudizio, nei ricorsi di cui in premessa per la tutela delle ragioni di questa P.A.;

Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di attenersi scrupolosamente al disciplinare – contratto sottoscritto in data 4/9/2014;

Di dare atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, trova copertura finanziaria sul cap. 860 – imp. 74592;

Di provvedere al rimborso delle spese previa presentazione di dettagliato rendiconto da parte del professionista incaricato.

Il proponente
Dott.ssa Rosa Di Blasi

Parere del Responsabile del Servizio interessato: Affari Legali

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica;

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Rosa Di Blasi

Dott. Raneri

ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO

ORIGINALE

RICORSO
avverso
AVVISO DI ACCERTAMENTO I.C.I.

Ricorrente

Proposto da **MONARI BEATRICE**, nata a Modena (MO) il 06/02/1942, C.F.: MNR BRC 42B46 F257I, ivi residente in Via Scanaroli 24, elettivamente domiciliata in Licata (AG) Via Rizzo n. 12, c.a.p. 92027, presso e nello **studio dei Dottori Domenico Raneri, C.F. RNRDNC53D28E573Z e Loredana Raneri, C.F. RNRLDN80C60E573S**, liberi professionisti iscritti rispettivamente ai nn. 64 e 632 della sezione "A" dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Agrigento, che lo rappresentano e difendono giusta procura allegata in calce al presente ricorso,

numero fax e telefono dei difensori: 0922-775719

Pec rispettive: raneri@arubapec.it; loredanaraneri@pec.it

Si dichiara che il valore della presente lite, ai fini del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115/02, è di euro 4.300,83.

Contro:

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

per l'annullamento

Comune di Palma di Monteciaro
Protocollo Generale
TIPO - E

PROT. N. 0000773
del 13/01/2015



dell'avviso di accertamento I.C.I. 2008 N. 007642 notificato in data 11/11/2014 (cfr.: All. n. 1).

All'uopo si premette la seguente

breve narrativa

- In data 21/05/2014, il Consiglio Comunale del comune di Palma di Montechiaro c.c., con delibera n. 30 ha individuato i valori di riferimento delle aree fabbricabili, applicabili alla data di approvazione del Piano Regolatore Generale (PRG) avvenuto con delibera commissariale del 01/04/2005;

- In data 05/12/2014, la Giunta municipale del suddetto comune ha deliberato modifiche ed integrazioni della delibera del consiglio Comunale n. 30 del 21/05/2014 provvedendo a modificare i valori venali distinguendole per zone nonché adottando specifici indici di deprezzamento in presenza di particolari requisiti (servitù, configurazione dell'area, fasce di rispetto, aree inferiori ad una determinata volumetria, aree in zona C, ecc.).

Tutto ciò premesso e rilevato

la sig.ra Monari Beatrice, come rappresentata, domiciliata e difesa, a tutti gli effetti di legge,

RICORRE

avverso l'avviso di accertamento indicato in oggetto per i motivi sotto riportati.

1. Prescrizione del diritto ad esigere i tributi relativi all'anno 2008.

L'art. 71 D.Lgs. 507/1993, modificato dall'art. 1 co. 161 della L. 296/06 (Legge Finanziaria 2007), prevede l'obbligo per gli enti locali, tra cui i Comuni, di esigere il tributo, a pena di decadenza, *“entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”*.

Orbene, relativamente all'annualità 2008, il diritto ad esigere il pagamento della tassa è prescritto essendo decorso il quinquennio dalla data in cui la stessa doveva essere pagata e non essendo pervenuta alcuna notifica al riguardo entro il 31 dicembre 2013, termine ultimo entro il quale richiedere il pagamento.

Pertanto il Comune di Palma di Montechiaro non ha più alcun diritto a riscuotere l'importo di competenza della predetta annualità.

La Suprema Corte, con sentenza n. 4283/2010 e successive, ha confermato che, in ogni caso, la notifica dell'avviso di accertamento deve comunque avvenire, ai sensi dell'art. 2948, n. 4 cod. civ., nel termine prescrizione di cinque anni, a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto; pertanto, risulta ad oggi prescritto il diritto del Comune di Palma di Montechiaro di richiedere il saldo dell' I.C.I. per l'anno 2008 (2008 – 2013).

P.Q.M. si chiede

che codesta Onorevole Commissione voglia compiacersi:

1. di dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento per intervenuta prescrizione del diritto ad esigere i tributi relativi all'anno 2008.

Con vittoria di spese.

ISTANZA DI DISCUSSIONE IN PUBBLICA UDIENZA

Si chiede, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 1 - D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, che il ricorso di cui trattasi venga discusso in pubblica udienza.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il presente ricorso è redatto in duplice esemplare:

- l'originale, in carta libera, viene notificato mediante raccomandata in plico senza busta a **COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**, con invito a costituirsi nei modi e nei termini di legge;
- la seconda copia, resa legale mediante l'assolvimento del contributo unificato, che la parte dichiara conforme all'originale a mente dell'art. 22 del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546, verrà depositata, entro il termine di 30 (trenta) giorni, presso la Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento.

Si fa riserva di produzione di ulteriori documenti e di presentazione di memorie.

Si allega il fascicolo di parte con i seguenti documenti:

1. avviso di accertamento I.C.I. 2008, n. 007642 notificato in data 11/11/2014;
2. Copia della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione del presente ricorso.

Licata, li **08 GEN 2015**

FIRMA



Dott. ne D. Beca

ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO

ORIGINALE

RICORSO
avverso
AVVISO DI ACCERTAMENTO I.C.I.

Ricorrente

Proposto da **MONARI BEATRICE**, nata a Modena (MO) il 06/02/1942, C.F.: MNR BRC 42B46 F257I, ivi residente in Via Scanaroli 24, elettivamente domiciliata in Licata (AG) Via Rizzo n. 12, c.a.p. 92027, presso e nello **studio dei Dottori Domenico Raneri, C.F. RNRDNC53D28E573Z e Loredana Raneri, C.F. RNRLDN80C60E573S**, liberi professionisti iscritti rispettivamente ai nn. 64 e 632 della sezione "A" dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Agrigento, che lo rappresentano e difendono giusta delega allegata in calce al presente ricorso,
numero fax e telefono dei difensori: 0922-775719

Pec rispettive: raneri@arubapec.it; loredanaraneri@pec.it

Contro:

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

per l'annullamento

1. avviso di accertamento I.C.I. 2009 N. 007643;
2. avviso di accertamento I.C.I. 2010 N. 007644;
3. avviso di accertamento I.C.I. 2011 N. 007645;
4. avviso di accertamento I.C.I. 2012 N. 007646;

Comune di Palma di Montoro
Protocollo Generale
TIPO - E
PROT. N. 0000771
del 13/01/2015



tutti notificati in data 11/11/2014 (cfr.: All. da 1 a 5).

Tributo: I.C.I. - I.M.U.

Anno d'imposta: 2009

All'uopo si premette la seguente

breve narrativa

- In data 21/05/2014, il Consiglio Comunale del comune di Palma di Montechiaro c.c., con delibera n. 30 ha individuato i valori di riferimento delle aree fabbricabili, applicabili alla data di approvazione del Piano Regolatore Generale (PRG) avvenuto con delibera commissariale del 01/04/2005;
- In data 05/12/2014, la Giunta municipale del suddetto comune ha deliberato modifiche ed integrazioni della delibera del consiglio Comunale n. 30 del 21/05/2014 provvedendo a modificare i valori venali distinguendole per zone nonché adottando specifici indici di deprezzamento in presenza di particolari requisiti (servitù, configurazione dell'area, fasce di rispetto, aree inferiori ad una determinata volumetria, aree in zona C, ecc.).

Tutto ciò premesso e rilevato

la sig.ra Monari Beatrice, come rappresentata, domiciliata e difesa, a tutti gli effetti di legge,

RICORRE

avverso l'avviso di accertamento indicato in oggetto per i motivi sotto riportati.

1. Eccezione di nullità per mancanza di motivazione. Violazione dell'art. 7 della legge n. 200/2012 (Statuto del contribuente).

Come si può agevolmente verificare dall'esame dell'avviso di accertamento, l'ufficio si è solo limitato a indicare il valore attribuito alle aree senza fornire alcuna specificazione.

Pertanto, se deduce nullità dell'atto impugnato per mancanza di motivazione.

Ogni atto tributario deve permettere al contribuente di comprendere chiaramente la natura e l'ammontare della pretesa. Diversamente l'atto è illegittimo e quindi è nullo.

A tali conclusioni è giunta la Suprema Corte, la quale in una recente sentenza (Cassazione civile, sez. tributaria, sentenza 20.09.2013 n° 2156) ha chiarito che *"... l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da*

*consentirgli sia di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l'an e il quantum debeatur. Detti elementi conoscitivi devono essere forniti all'interessato, non solo tempestivamente ma anche con quel grado di **determinatezza ed intelligibilità** che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa"* (Corte di Cassazione, sentenza 20 settembre 2013, n. 21564).

La S.C., inoltre, in risposta all'Amministrazione finanziaria che sosteneva come l'atto fosse sufficientemente motivato tanto da consentire comunque una qualche difesa al contribuente, osserva che *"Questa è una visione riduttiva del ruolo della motivazione, che pur leggendolo in funzione dell'esercizio del diritto di difesa, finisce per legittimare un possibile, ma inammissibile, giudizio ex post della sufficienza della motivazione argomentata dalla difesa comunque svolta in concreto dal contribuente piuttosto che un giudizio ex ante argomentata sulla rispondenza degli elementi enunciati nella motivazione a consentire ex se l'esercizio effettivo del diritto di difesa"*.

In pratica, viene sancito che l'obbligo di motivazione deve porre il contribuente nelle condizioni di conoscere la pretesa impositiva, in modo da consentirgli di valutare attentamente l'impugnazione e quindi di contestare compiutamente la pretesa del fisco.

Alla luce di quanto illustrato, dunque, è evidente come la Corte di Cassazione abbia voluto ribadire l'importanza della motivazione all'interno dell'atto tributario riconoscendole l'essenzialità, così come tra l'altro sottolineato anche dallo Statuto dei Diritti del Contribuente (articolo 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212).

Nel caso che ci occupa, invece, l'ufficio ha applicato la tariffa di € 100,00 (EURO CENTO/00) per metro quadro per tutti gli anni e per tutti i terreni senza tener conto della zona, dei vincoli che ricadono sulla stessa (vincolo idrogeologico ex R.D. n. 3267/1923) e, soprattutto, non ha tenuto conto della riduzione delle tariffe approvata con delibera della Giunta del 05/12/2014 come evidenziato in narrativa.

Pertanto, si conferma l'assoluta mancanza di motivazione.

Da ciò consegue la richiesta di nullità dell'accertamento impugnato.

2. Richiesta di disapplicazione della delibera n. 30 del Consiglio Comunale del comune di Palma di Montechiaro e della delibera della Giunta Municipale del 05/12/2014 per violazione dell'art. 5 del D.L. 504/1992 e dell'art. 3 della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente).

La normativa che regola l'imposta comunale sugli immobili è il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, di seguito "decreto Ici".

Per le aree fabbricabili (art. 5, comma 5, decreto Ici) la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al **primo gennaio dell'anno di imposizione**, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato, dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Detto principio è poi ripreso, pedissequamente, dal D.L. n° 201/2011 che istituisce l'imposta municipale propria denominata IMU a decorrere dall'anno di imposizione 2012, individuando la base imponibile ai sensi del precedente D.L. n. 504 del 30.12.1994.

Ai fini tributari, il presupposto di edificabilità dell'immobile soggetto al tributo, è riconosciuto, coerentemente con la corrente interpretazione giuridica, in funzione dell'ubicazione degli immobili in aree a specifica destinazione urbanistica definite dallo strumento urbanistico vigente, ovvero il Piano Regolatore Generale.

La definizione del valore venale, così come prescritto dalle norme vigenti in materia, ha individuato un valore unitario, espresso in €/mq, applicando una procedura estimativa analitico-comparativa dei prezzi

Occorre, pertanto, analizzare i prezzi medi di riferimento praticati nel mercato immobiliare di Palma di Montechiaro, relativamente ad aree fabbricabili, in condizioni di ordinarietà, giudicate analoghe e simili per elementi oggettivi di ubicazione, indice di edificabilità, destinazione d'uso, oneri per lavori di adattamento del terreno.

Il prezzo di mercato delle aree fabbricabili varia in funzione di due fattori principali: il fattore urbanistico ed il fattore di ubicazione territoriale; tali aspetti, essendo indicatori della potenzialità edificatoria e della vendibilità degli immobili, tenendo conto delle condizioni fondiari specifiche di ogni singola area, incidono sensibilmente sulla formazione del valore venale in comune commercio dell'area fabbricabile.

A riguardo utili indicazioni possono trarsi dalla consultazione della banca dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell'Agenzia del Territorio per effettuare un riscontro aggiuntivo della congruità dei valori venali a partire dal valore di mercato delle unità immobiliari ricadenti nelle zone omogenee OMI.

Ebbene, la delibera n. 30 del Consiglio Comunale del comune di Palma di Montechiaro e la delibera della Giunta Municipale del 05/12/2014, sono illegittime in quanto non hanno effettuato alcuna valutazione della congruità dei valori in violazione dell'art. 5 del decreto ICI.

Tra l'altro, le delibere sono stati approvate nell'anno 2014 e prevedono una efficacia **retroattiva all'anno 2008.**

E, ancora, si sono applicate **tariffe uguali per tutti gli anni dal 2008 al 2012**, nonostante si tratta di un periodo in cui si è verificato il crollo del mercato immobiliare e senza tener conto che nell'arco temporale considerate i prezzi hanno subito una notevole oscillazione al ribasso.

Si osserva e si conferma ancora che, in termini di corretta determinazione della base imponibile, le delibere sopra indicate non hanno tenuto conto delle variabili individuate dallo stesso comma 5 dell'articolo 5 del D. L. 504/1992 e che devono essere quindi tenute in giusta considerazione e, in particolare:

1. zona territoriale di ubicazione;
2. indice di edificabilità;
3. destinazione d'uso consentita;
4. oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;

5. prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

In proposito, peraltro, occorre ricordare che ai sensi dell'art. 59 del D. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, i Comuni, nell'esercizio della propria potestà regolamentare possono determinare, periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio per le aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso.

Questi regolamenti, secondo quanto statuito dalla Cassazione, pur non avendo natura imperativa, sono assimilabili agli studi di settore, trattandosi di fonti di presunzioni dedotte da dati di comune esperienza idonei a costituire supporti razionali offerti dall'Amministrazione al Giudice – come i bollettini di quotazioni di mercato e i notiziari Istat. Essi possono essere utilizzati quali indici di valutazione, anche retroattivamente, analogamente al c.d. “redditometro”, senza che ciò comporti una **applicazione retroattiva di disposizioni di legge, ciò che altrimenti colliderebbe con il disposto dell'art. 3 della legge n. 212 del 2000** (Statuto dei diritti del contribuente).

Ora, l'art. 59, comma 1, lett. g) del D. lgs. n. 446 del 1997, nell'attribuire ai Comuni la potestà regolamentare nella materia della determinazione dei valori delle aree edificabili, richiama espressamente l'art. 52 dello stesso decreto legislativo, con il quale viene disposto che **il regolamento non ha effetto prima del primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata adottata la delibera**. Ciò determina l'illegittimità dell'applicazione retroattiva dei valori minimi determinati dal regolamento.

Per quanto sopra esposto, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992, si chiede la disapplicazione della delibera n. 30 del Consiglio Comunale del comune di Palma di Montechiaro e della delibera della Giunta Municipale del 05/12/2014, di cui in esame, in relazione alla controversia oggetto del presente ricorso; il che comporta, di conseguenza, l'annullamento della pretesa tributaria di cui agli avvisi di accertamento impugnati.

P.Q.M. si chiede

che codesta Onorevole Commissione, per i motivi di cui sopra, voglia compiacersi di:

1. dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento impugnato per mancanza di motivazione e violazione dell'art. 7 della legge n. 200/2012 (Statuto del contribuente);
2. disporre la disapplicazione della delibera n. 30 del Consiglio Comunale del comune di Palma di Montechiaro e della delibera della Giunta Municipale del 05/12/2014 e, di conseguenza, dichiarare la nullità degli accertamenti per violazione per violazione dell'art. 5 del D.L. 504/1992 e dell'art. 3 della legge n. 212 del 2000.

Con vittoria di spese.

ISTANZA DI DISCUSSIONE IN PUBBLICA UDIENZA

Si chiede, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 1 - D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, che il ricorso di cui trattasi venga discusso in pubblica udienza.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il presente ricorso è redatto in duplice esemplare:

- l'originale, in carta libera, viene notificato mediante raccomandata in plico senza busta a **COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**, con invito a costituirsi nei modi e nei termini di legge;
- la seconda copia, resa legale mediante l'assolvimento del contributo unificato, che la parte dichiara conforme all'originale a mente dell'art. 22 del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546, verrà depositata, entro il termine di 30 (trenta) giorni, presso la Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento.

* * *

Si fa riserva di produzione di ulteriori documenti e di presentazione di memorie.

Si allega il fascicolo di parte con i seguenti documenti:

1. **avviso di accertamento I.C.I. 2009 N. 007643;**
2. **avviso di accertamento I.C.I. 2010 N. 007644;**

3. avviso di accertamento I.C.I. 2011 N. 007645;
4. avviso di accertamento I.C.I. 2012 N. 007646;
5. Copia della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione del presente ricorso.

Si dichiara che il valore della presente lite, ai fini del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115/02, è di:

1. euro 4.300,83 per l'anno 2009;
2. euro 4.300,83 per l'anno 2010;
3. euro 4.300,83 per l'anno 2011;
4. euro 7.124,52 per l'anno 2012.

Licata, li 08 GEN 2015

FIRMA


A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by a surname, written over a horizontal line.

PROCURA SPECIALE

Ricorso avverso accertamenti ICI Comune di Palma di
Montechiaro per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012.

Delego a rappresentarmi e difendermi, nel presente procedimento, disgiuntamente, i Dott. Domenico Raneri e Loredana Raneri, liberi professionisti iscritti rispettivamente ai nn. 64 e 632 della sezione "A" dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Agrigento, presso il cui studio in Licata (AG), c.a.p. 92027, Via Rizzo. 12, elegge domicilio, conferendo agli stessi tutti i poteri e facoltà di legge, incluse quelle di trattare, comporre, conciliare, transigere rinunciare agli atti e accettare rinunzie, farsi sostituire. Fornisce, altresì, il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs n. 196/03 e dichiara di aver ricevuto l'informativa prevista dalla medesima norma.

Modena, 8 gennaio 2015



Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria:

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità contabile;

Il Responsabile del Servizio Finanze
f.to Dott. Rosario Zarbò

La Giunta

Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario;

Ritenuto opportuno nominare un difensore al fine di tutelare le ragioni del Comune;

Visto il vigente O.R.EE.LL.;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

Delibera

Di conferire apposito mandato all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo per resistere in giudizio, nei ricorsi di cui in premessa per la tutela delle ragioni di questa P.A.;

Attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di attenersi scrupolosamente al disciplinare – contratto sottoscritto in data 4/9/2014;


Di dare atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, trova copertura finanziaria sul cap. 860 – imp.74592;

Di provvedere al rimborso delle spese previa presentazione di dettagliato rendiconto da parte del professionista incaricato.

Con separata votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.


Letto, approvato e sottoscritto.

L'ASSESSORE ANZIANO



IL SINDACO


IL SEGRETARIO GENERALE



Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'Albo Pretorio il _____

Defissa il _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno _____, senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18.2.2015, essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla residenza comunale, li 18.2.2015

IL SEGRETARIO GENERALE

